

Considerato che la ditta su citata ha lasciato inutilizzato l'intero importo di Dm. 51.614,75 sul predetto bene di natura bancaria n. 2-733.573;

Visto il processo verbale di accertamento di trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero elevato a carico della summenzionata ditta dall'Ufficio italiano dei cambi — Servizio ispettorato — di Milano in data 9 marzo 1973;

Considerato che la causa della mancata importazione della merce deve ritenersi imputabile all'operatore e tenuto conto che lo stesso non ha fornito alcuna giustificazione al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Acciai Calcagno s.a.s., già con sede in Cologno Monzese mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura di Monza, pari al 5% del controvalore di Dm. 51.614,75 (cinquantunomilaseicentoquattordici e settantacinque) di cui al benessere bancario innanzi indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1973

*Il Ministro: MATTEOTTI*

(12330)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1973.

**Nomina del direttore generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente istituzione ed ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

Visto l'art. 12 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, contenente modifiche ed integrazioni alla citata legge n. 179 ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983;

Visto l'art. 5 del regolamento organico del personale della Cassa predetta approvato con decreto interministeriale in data 25 agosto 1964;

Considerato che l'ufficio di direttore generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è rimasto vacante a seguito della nomina del dott. Mario Piazzoni a direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Vista la deliberazione in data 11 luglio 1973, con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ha disposto la nomina del dott. ing. Vincenzo Ronga a direttore generale della Cassa medesima;

Ritenuto di procedere all'approvazione della deliberazione anzidetta;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 11 luglio 1973 del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti concernente la nomina del dott. ing. Vincenzo Ronga a direttore generale della Cassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1973

*Il Ministro: BERTOLDI*

(12690)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

**Misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare per l'anno 1974 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO  
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del regolamento di esecuzione, occorre determinare, per l'anno 1974, la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli;

Visto il rendiconto della gestione del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » per l'anno 1972, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare per l'anno 1974 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è determinato nella misura dell'1,30 per cento dei premi incassati nel corrispondente esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione che sarà stabilita per lo stesso esercizio ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.